



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

NEWS DELLA FONDAZIONE

SEMINARIO – WEBINAR

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL'EMERGENZA COVID-19

Valido come aggiornamento pr ASPP/RSPP, RLS, PREPOSTI, DIRIGENTI e FORMATORI
(27 aprile 2020 ore 10.00 – 17.00)

CORSI GRATUITI IN MODALITA' FAD

SUL SITO DELLA FONDAZIONE IL CALENDARIO DEI CORSI SU PIATTAFORMA ZOOM

Per partecipare è obbligatoria la registrazione ed avere un pc/tablet con webcam e microfono abilitati e funzionanti

NEWS E APPROFONDIMENTI

COVID-19 - Sicurezza e rider

ANCHE AI RIDER IL COMMITTENTE DEVE FORNIRE DPI E IGIENIZZANTI

In questo clima emergenziale cominciano ad affiorare anche i primi contenziosi in materia di rapporto di lavoro; il rischio di contagio da COVID-19 richiede, infatti, l'assunzione di adeguate misure di prevenzione che, invero, non sono scollegate dalla disciplina protettiva del diritto alla salute del lavoratore contenuta essenzialmente nel D.Lgs. n.81/2008, oltre che nell'art. 2087 c.c.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 6 aprile 2020)

5

COVID-19 - Sicurezza e incidenti sul lavoro

INCIDENTE SUL LAVORO DA CORONAVIRUS PER OPERATORI SANITARI, CASSIERI E TRASPORTATORI

Gli operatori sanitari che abbiano contratto il coronavirus vanno ritenuti ammalati in occasione di lavoro: nel loro caso opera una presunzione di origine professionale. Ma non si tratta solo del loro caso: il principio appena esposto, infatti, vale anche per attività che comportano il costante contatto con l'utenza, come quelle dei cassieri, degli addetti alle vendite e dei trasportatori.

(Mauro Pizzin, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 6 aprile 2020)

8

COVID-19 - Sicurezza e libera circolazione

LAVORATORI CHE ATTRAVERSANO LE FRONTIERE, LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE UE

La crisi legata all'emergenza da Covid-19 ha portato all'introduzione di misure restrittive in tutti gli Stati membri dell'Ue, tra cui spicca il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Alla luce di quanto sopra, in data 30 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata una comunicazione della Commissione europea che fornisce orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia in atto.

(Rossella Schiavone, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 3 aprile 2020)

9

COVID-19 - Sicurezza e produzione Dpi

DPI, DALL'UNI ARRIVANO LE NORME TECNICHE A LIBERO ACCESSO PER LA PRODUZIONE

In questa emergenza sanitaria da COVID-19 alcune delle maggiori criticità sono, com'è noto, sia la notevole carenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI), sia il disorientamento sulla scelta del dispositivo più idoneo da utilizzare.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 aprile 2020)

12

COVID-19 – Bando Isi**INAIL RINVIÀ IL BANDO ISI 2019**

In seguito all'emergenza Covid-19 saranno prorogate tutte le fasi del bando Isi 2019, con pubblicazione del nuovo calendario entro il 31 maggio prossimo. Lo ha annunciato ieri l'Inail con un breve comunicato pubblicato sul suo sito nella sezione avvisi e scadenza in cui è stato precisato che resteranno invariate le modalità di partecipazione.

(Mauro Pizzin, *Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 aprile 2020*)

14**COVID-19 - Sicurezza e edilizia****EDILIZIA, LA CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 24 MARZO 2020**

Con la circolare 27 marzo 2020, n. 36420, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (Cncpt) ha fornito una serie d'importanti indicazioni operative al fine della verifica del rispetto da parte delle imprese edili di quanto stabilito dal cosiddetto "protocollo edilizia-COVID-19", siglato lo scorso 24 marzo dalle organizzazioni sindacali del settore.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 aprile 2020*)

15**COVID-19 - Sicurezza sanitaria****SU AGGIORNAMENTO DEL DVR E SORVEGLIANZA SANITARIA LE REGIONI PROCEDONO IN ORDINE SPARSO**

L'iperproduzione normativa di queste ultime settimane appare, ormai, senza limiti; dopo l'emanazione dei Dpcm 8, 9 e 11 marzo 2020 e l'accordo raggiunto dalle parti sociali, con l'intervento del Governo, il 14 marzo con l'adozione del protocollo condiviso sulla salute e la sicurezza sul lavoro per la gestione di questa fase emergenziale, anche diverse regioni e aziende sanitarie locali sono scese in campo nel tentativo di chiarire alcuni adempimenti in materia che gravano sui datori di lavoro.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 marzo 2020*)

17**COVID-19 - Sicurezza e giurisprudenza****OBBLIGO DI QUARANTENA, NESSUNA DEROGA PER LAVORARE NEI CAMPI**

Consiglio di Stato - Decreto 30 marzo 2020 n. 1553

Nessuna deroga alla quarantena imposta dal sindaco e dalla regione per prevenire il diffondersi dell'epidemia da coronavirus.

(*Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 30 marzo 2020*)

20**COVID-19 – Sicurezza e lavoro negli uffici****OIRA: LE NUOVE ISTRUZIONI DELL'INAIL E DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA VALUTAZIONE ON LINE DEI RISCHI NEGLI UFFICI**

Procede ancora il consolidamento della via telematica per la valutazione dei rischi; infatti, con la circolare congiunta 23 marzo 2020, n.8, INAIL e Ministero del Lavoro e P.S. hanno reso noto il rilascio della nuova versione di OIRA per effettuare tale valutazione "on line" da parte dei datori di lavoro delle micro, piccole e medie imprese, fornendo una serie d'indicazioni operative e di chiarimenti procedurali.

(Mauro Gallo, *Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 25 marzo 2020*)

22**COVID-19 - Sicurezza e legislazione****SUI RISCHI IL DATORE APPLICA LE LEGGI SPECIALI**

L'emergenza da Covid-19 ha dimensioni sovranazionali e sta interessando la quasi totalità del nostro territorio nazionale. Questa emergenza sanitaria ha richiesto l'individuazione e l'applicazione di misure precauzionali e programmi di profilassi.

(Michele Lepore, *Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 18 marzo 2020*)

26

COVID-19 - Sicurezza e protocolli

NEL PROTOCOLLO LE REGOLE PER LAVORARE NONOSTANTE IL CORONAVIRUS

Con il protocollo concordato tra le parti sociali il 14 marzo, sono state individuate le condizioni per coniugare la prosecuzione dell'attività produttiva con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. Le parti hanno anche concordato il ricorso agli ammortizzatori sociali ove fosse necessaria una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per applicare le necessarie misure di sicurezza.

(Carlo Marinelli e Uberto Percivalle, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 marzo 2020)

28

COVID-19 - Sicurezza e Dvr

VALUTAZIONE DEI RISCHI: PRASSI DA AGGIORNARE

Il coronavirus sta condizionando pesantemente l'operatività delle aziende che devono fronteggiare anche la corretta gestione del personale e degli accessi di soggetti terzi presso gli stabilimenti e le sedi

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 16 marzo 2020)

30

Sicurezza e interpello

PERSEGUIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ADDETTO ALL'USO DI TALUNE MACCHINE DA LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l'articolo 12, comma 1, ha introdotto l'istituto dell'Interpello.

(Francesco Torre, Andrea Merler, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", Edizione del 30 marzo 2020)

33

Sicurezza e antincendio – 1

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO, IN APPROVAZIONE NUOVE REGOLE

È in consultazione pubblica la bozza di Decreto Ministeriale sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, esaminata dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) l'11 febbraio scorso.

(Lidia Tulipano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", Edizione del 18 marzo 2020)

36

Sicurezza e antincendio – 2

OPERATIVE LE PROROGHE PER LA «MESSA NORMA» DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio, ed è in vigore dal giorno successivo, il decreto interministeriale che proroga di un anno le scadenze del piano di adeguamento alla normativa antincendio di ospedali e ambulatori.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 4 marzo 2020)

38

Sicurezza e giurisprudenza

LA MARCHIATURA "CE" NON ESONERA IL DATORE DALLA SICUREZZA DEI MACCHINARI UTILIZZATI DAI LAVORATORI

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori.

(Giuseppe Amato, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 23 marzo 2020)

40

RASSEGNA NORMATIVA

42

Chiuso in redazione il 6 aprile 2020

News e approfondimenti

COVID-19 - Sicurezza e
rider

5

Anche ai rider il committente deve fornire Dpi e igienizzanti

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 6 aprile 2020)

La crisi legata all'emergenza da Covid-19 ha portato all'introduzione di misure restrittive in tutti gli Stati membri dell'Ue, tra cui spicca il ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Alla luce di quanto sopra, in data 30 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata una comunicazione della Commissione europea che fornisce orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia in atto.

La comunicazione evidenzia che, sebbene le restrizioni al diritto alla libera circolazione dei lavoratori possano essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, occorre che siano necessarie, proporzionate e basate su criteri obiettivi e non discriminatori.

I lavoratori transfrontalieri, i lavoratori distaccati e i lavoratori stagionali vivono in un Paese della Ue ma lavorano in un altro e, molti di questi, sono fondamentali per gli Stati ospitanti perché, magari, occupati in ambiti sanitari o in settori che erogano servizi essenziali.

Ecco quindi la necessità di orientamenti comuni che consentano a questi lavoratori di continuare ad attraversare le frontiere interne per permettere loro di proseguire le attività essenziali evitando, nel contempo, l'ulteriore diffusione del virus.

Lavoratori che esercitano professioni critiche

La Commissione Ue afferma che è necessario consentire l'ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e il libero accesso al luogo di lavoro ai lavoratori che esercitano alcune

professioni definite «critiche» che vengono elencate nella comunicazione e fra cui si segnalano: gli specialisti della salute, gli scienziati delle industrie nel settore sanitario, i lavoratori dei settori farmaceutici, gli specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche gli addetti all'assistenza delle persone, i pescatori, gli operai specializzati delle lavorazioni alimentari e assimilati e gli addetti alla manutenzione.

Per tali soggetti gli Stati membri devono stabilire specifiche procedure che devono essere rapide e semplici per consentire l'attraversamento delle frontiere anche per mezzo di apposite corsie alla frontiera loro riservate, oppure mediante l'apposizione di specifici adesivi riconosciuti dagli Stati membri limitrofi.

A tale proposito saranno individuate le prassi migliori che possono essere estese a tutti gli Stati membri, per consentire a tali lavoratori di esercitare le loro professioni essenziali senza indebiti ostacoli.

Lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali provenienti da altri Stati membri sono essenziali per alcuni Paesi Ue in alcuni settori dell'economia e in particolare quello agricolo, a causa di carenza di manodopera causate dalla crisi in tali settori.

Per ovviare a tali carenze la Commissione invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni sulle loro diverse necessità, ad esempio attraverso i canali consolidati del Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori.

Inoltre, poiché in alcuni casi i lavoratori stagionali del settore agricolo svolgono mansioni fondamentali di raccolta, impianto e cura delle colture, gli Stati Ue dovrebbero riservare a questi lo stesso trattamento riservato ai lavoratori che esercitano le professioni definite «critiche» e cioè stabilire procedure rapide e semplici per consentire l'attraversamento delle frontiere senza ostacoli.

Altri lavoratori

Infine, gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le loro frontiere per raggiungere il luogo di lavoro se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante.

Tuttavia, in situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro di assicurazione del lavoratore, gli Stati dovrebbero avvalersi dell'eccezione sulla determinazione della legislazione applicabile di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così da mantenere inalterata la copertura previdenziale del lavoratore interessato.

Per usufruire di tale eccezione il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere soggetto.

Screening sanitario

Per quanto concerne, poi, lo screening sanitario, questo per i lavoratori transfrontalieri e distaccati deve essere effettuato alle stesse condizioni previste per i cittadini che esercitano le medesime professioni e può essere indifferentemente effettuato al di qua o al di là della frontiera, a seconda delle infrastrutture disponibili, per garantire che il traffico resti scorrevole.

A tal fine la comunicazione della Commissione sostiene la necessità che gli Stati si coordinino per mettere in atto screening sanitari su un lato solo della frontiera al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa.

Inoltre, i controlli e lo screening sanitario non dovrebbero prevedere l'uscita dei lavoratori dai veicoli e dovrebbero basarsi, in linea di principio, sulla misurazione elettronica della temperatura corporea che, però, non dovrebbe essere effettuata, in condizioni normali, più di tre volte nello stesso giorno.

Qualora il lavoratore presenti sintomi febbrili e le autorità di frontiera ritengano che non debba proseguire il viaggio, gli dovrebbe essere garantito l'accesso a cure sanitarie adeguate alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro di occupazione e le informazioni relative al lavoratore dovrebbero essere condivise con lo Stato membro limitrofo interessato.

Per i lavoratori del settore dei trasporti si applicano le misure di screening sanitario previste dall'attuazione delle cosiddette "corsie verdi" ovvero, anche in tal caso i controlli dovrebbero, in linea di principio, basarsi sulla misurazione della temperatura corporea, a meno che non si rendano disponibili metodi altrettanto rapidi ma più efficaci e dovrebbero essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo i ritardi non prevedendo, quindi, l'uscita dei conducenti dai veicoli.



Incidente sul lavoro da Coronavirus per operatori sanitari, cassieri e trasportatori

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 6 aprile 2020)

Gli operatori sanitari che abbiano contratto il coronavirus vanno ritenuti ammalati in occasione di lavoro: nel loro caso opera una presunzione di origine professionale. Ma non si tratta solo del loro caso: il principio appena esposto, infatti, vale anche per attività che comportano il costante contatto con l'utenza, come quelle dei cassieri, degli addetti alle vendite e dei trasportatori.

Lo ha chiarito l'Inail con la circolare 13/2020, pubblicata venerdì. In base all'articolo 42, comma 2, del DL 18/2020, l'Istituto è chiamato a fornire tutela assicurativa ai lavoratori dipendenti e assimilati, ma anche a parasubordinati e dirigenti, che abbiano contratto l'infezione, inquadrandola come infortunio sul lavoro e coprendo inoltre il periodo di quarantena. In tutti casi in cui si presenti problematica l'identificazione delle cause precise e delle modalità lavorative del contagio, la copertura assicurativa sarà subordinata a un accertamento medico-legale che seguirà la procedura ordinaria.

L'Inail ha ricordato che la riconducibilità del contagio all'occasione di lavoro non significa che esso debba essere avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche, ma basta che sia avvenuto durante attività strumentali e accessorie.

Lavoratori che attraversano le frontiere, le raccomandazioni della Commissione Ue

(Rossella Schiavone, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 3 aprile 2020)

La crisi legata all'emergenza da Covid-19 ha portato all'introduzione di misure restrittive in tutti gli Stati membri dell'Ue, tra cui spicca il ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Alla luce di quanto sopra, in data 30 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stata pubblicata una comunicazione della Commissione europea che fornisce orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia in atto.

La comunicazione evidenzia che, sebbene le restrizioni al diritto alla libera circolazione dei lavoratori possano essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, occorre che siano necessarie, proporzionate e basate su criteri obiettivi e non discriminatori.

I lavoratori transfrontalieri, i lavoratori distaccati e i lavoratori stagionali vivono in un Paese della Ue ma lavorano in un altro e, molti di questi, sono fondamentali per gli Stati ospitanti perché, magari, occupati in ambiti sanitari o in settori che erogano servizi essenziali.

Ecco quindi la necessità di orientamenti comuni che consentano a questi lavoratori di continuare ad attraversare le frontiere interne per permettere loro di proseguire le attività essenziali evitando, nel contempo, l'ulteriore diffusione del virus.

Lavoratori che esercitano professioni critiche

La Commissione Ue afferma che è necessario consentire l'ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e il libero accesso al luogo di lavoro ai lavoratori che esercitano alcune professioni definite «critiche» che vengono elencate nella comunicazione e fra cui si segnalano: gli specialisti della salute, gli scienziati delle industrie nel settore sanitario, i lavoratori dei settori farmaceutici, gli specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche gli addetti all'assistenza delle persone, i pescatori, gli operai specializzati delle lavorazioni alimentari e assimilati e gli addetti alla manutenzione.

Per tali soggetti gli Stati membri devono stabilire specifiche procedure che devono essere rapide e semplici per consentire l'attraversamento delle frontiere anche per mezzo di apposite corsie alla frontiera loro riservate, oppure mediante l'apposizione di specifici adesivi riconosciuti dagli Stati membri limitrofi.

A tale proposito saranno individuate le prassi migliori che possono essere estese a tutti gli Stati membri, per consentire a tali lavoratori di esercitare le loro professioni essenziali senza indebiti ostacoli.

Lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali provenienti da altri Stati membri sono essenziali per alcuni Paesi Ue in alcuni settori dell'economia e in particolare quello agricolo, a causa di carenza di manodopera causate dalla crisi in tali settori.

Per ovviare a tali carenze la Commissione invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni sulle loro diverse necessità, ad esempio attraverso i canali consolidati del Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori.

Inoltre, poiché in alcuni casi i lavoratori stagionali del settore agricolo svolgono mansioni fondamentali di raccolta, impianto e cura delle colture, gli Stati Ue dovrebbero riservare a questi lo stesso trattamento riservato ai lavoratori che esercitano le professioni definite «critiche» e cioè stabilire procedure rapide e semplici per consentire l'attraversamento delle frontiere senza ostacoli.

Altri lavoratori

Infine, gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le loro frontiere per raggiungere il luogo di lavoro se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante.

Tuttavia, in situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro di assicurazione del lavoratore, gli Stati dovrebbero avvalersi dell'eccezione sulla determinazione della legislazione applicabile di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così da mantenere inalterata la copertura previdenziale del lavoratore interessato.

Per usufruire di tale eccezione il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere soggetto.

Screening sanitario

Per quanto concerne, poi, lo screening sanitario, questo per i lavoratori transfrontalieri e distaccati deve essere effettuato alle stesse condizioni previste per i cittadini che esercitano le medesime

professioni e può essere indifferentemente effettuato al di qua o al di là della frontiera, a seconda delle infrastrutture disponibili, per garantire che il traffico resti scorrevole.

A tal fine la comunicazione della Commissione sostiene la necessità che gli Stati si coordinino per mettere in atto screening sanitari su un lato solo della frontiera al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa.

Inoltre, i controlli e lo screening sanitario non dovrebbero prevedere l'uscita dei lavoratori dai veicoli e dovrebbero basarsi, in linea di principio, sulla misurazione elettronica della temperatura corporea che, però, non dovrebbe essere effettuata, in condizioni normali, più di tre volte nello stesso giorno.

Qualora il lavoratore presenti sintomi febbrili e le autorità di frontiera ritengano che non debba proseguire il viaggio, gli dovrebbe essere garantito l'accesso a cure sanitarie adeguate alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro di occupazione e le informazioni relative al lavoratore dovrebbero essere condivise con lo Stato membro limitrofo interessato.

Per i lavoratori del settore dei trasporti si applicano le misure di screening sanitario previste dall'attuazione delle cosiddette "corsie verdi" ovvero, anche in tal caso i controlli dovrebbero, in linea di principio, basarsi sulla misurazione della temperatura corporea, a meno che non si rendano disponibili metodi altrettanto rapidi ma più efficaci e dovrebbero essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo i ritardi non prevedendo, quindi, l'uscita dei conducenti dai veicoli.

Dpi, dall'Uni arrivano le norme tecniche a libero accesso per la produzione

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 aprile 2020)

In questa emergenza sanitaria da COVID-19 alcune delle maggiori criticità sono, com'è noto, sia la notevole carenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI), sia il disorientamento sulla scelta del dispositivo più idoneo da utilizzare.

E proprio per contribuire a un più rapido superamento di tali difficoltà l'UNI, ente nazionale di normazione tecnica, con comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il 26 marzo 2020 – aggiornato successivamente il 31 marzo 2020 – ha reso noto di aver messo a disposizione a titolo gratuito una serie di norme che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova "...dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19".

Il regime in deroga per i DPI.

Tale provvedimento, quindi, assume un'elevata valenza in quanto va ricordato che l'art. 16 del D.L. n.18/2020 (cd. decreto "Cura Italia") stabilisce che, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ossia il 31 luglio 2020, sull'intero territorio nazionale per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all'art.74, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art.34, c.3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Inoltre, fino al termine dello stato di emergenza gli "individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".

L'art. 15 dello stesso provvedimento consente, poi, fino alla scadenza del predetto termine di fine emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti disposizioni; si tratta, quindi, di un regime straordinario che, tuttavia, prevede anche l'obbligo per i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e per coloro che li immettono in commercio, che intendono avvalersi della deroga, d'inviare all'Istituto superiore di sanità un'apposita autocertificazione nella quale dovranno attestare le caratteristiche tecniche delle

mascherine e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Nel caso dei DPI la stessa norma prevede che i produttori, gli importatori e coloro che li immettono in commercio, che intendono avvalersi della predetta deroga, devono presentare un'apposita autocertificazione all'INAIL in cui attestare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le caratteristiche tecniche dei dispositivi e che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla disciplina in materia (cfr. INAIL-Comunicato 27 marzo 2020).

Il quadro generale delle norme tecniche a libero accesso.

In questa fase, quindi, in cui diverse aziende stanno riconvertendo la produzione e le pubbliche amministrazioni stanno procedendo all'acquisto dei dispositivi, l'UNI ha reso libero l'accesso alle norme tecniche riguardanti maschere filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici.

Per tale strada l'ente ha voluto, così, offrire un contributo alla crescita della produzione, rendendo disponibili gli strumenti per la verifica della conformità in modo che, come si legge nel comunicato "...imprese e pubblica amministrazione abbiano pieno e immediato accesso ai riferimenti certi, riconosciuti e super partes per produrre, valutare e acquistare: riferimenti che – come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità – possono essere solo quelli definiti dal sistema della normazione tecnica, cioè in Italia dall'UNI".

Sono numerose, quindi, le norme disponibili tra le quali, secondo l'ultimo aggiornamento del 31 marzo 2020, vanno ricordato a titolo esemplificativo e non esaustivo la UNI 10912:2000, relativa guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei DPI degli occhi e del viso per attività lavorative; la UNI EN 140:2000, relativa ai requisiti, prove, marcatura di semi maschere e quarti di maschera; la UNI EN 14683:2019, riguardante i requisiti e i metodi di prova delle maschere facciali ad uso medico ().

E proprio questa meritevole iniziativa assunta da UNI ha portato CEN e CENELEC a estendere a tutti gli enti di normazione nazionali associati la gratuità delle norme tecniche in questione.

Inail rinvia il Bando Isi 2019

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 aprile 2020)

In seguito all'emergenza Covid-19 saranno prorogate tutte le fasi del bando Isi 2019, con pubblicazione del nuovo calendario entro il 31 maggio prossimo. Lo ha annunciato ieri l'Inail con un breve comunicato pubblicato sul suo sito nella sezione avvisi e scadenza in cui è stato precisato che resteranno invariate le modalità di partecipazione.

Si ricorda che con questo bando l'Istituto erogherà quest'anno risorse a fondo perduto più di 251 milioni per la prevenzione sui luoghi di lavoro destinati alle imprese, anche individuali, iscritte alla Cdc, nonché agli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome.

Anche per questa edizione i fondi sono stati spalmati su cinque assi di finanziamento. L'Asse 1 (Isi Generalista) mette a disposizione poco più di 96 milioni, di cui 94 per i progetti di investimento e 2 per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; l'Asse 2 (Isi Tematica) conta su 45 milioni, destinati a progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; l'Asse 3 (Isi Amianto) stanziava 60 milioni per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; l'Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) destina 10 milioni a progetti per micro e piccole imprese dei settori fabbricazione mobili e pesca; l'Asse 5 (Isi Agricoltura) sostiene, infine, con 40 milioni progetti per le micro e piccole imprese del settore produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di cui 33 per la generalità delle imprese agricole e 7 per gli agricoltori under 40 organizzati anche in forma societaria.

Il contributo in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso fino a 130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento.

Edilizia, la check-list per la verifica dell'applicazione del protocollo 24 marzo 2020

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 aprile 2020)

Con la circolare 27 marzo 2020, n. 36420, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (Cncpt) ha fornito una serie d'importanti d'indicazioni operative al fine della verifica del rispetto da parte delle imprese edili di quanto stabilito dal cosiddetto "protocollo edilizia-COVID-19", siglato lo scorso 24 marzo dalle organizzazioni sindacali del settore.

È necessario sottolineare che l'articolo 1, comma 3, del Dpcm ha introdotto in questa fase cruciale dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'importante principio in base al quale condizione essenziale per il proseguimento delle attività d'impresa non sono sospese è il rispetto di quanto stabilito dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Il protocollo interconfederale per gli edili 24 marzo 2020

In considerazione anche delle specificità che contraddistinguono il settore dell'edilizia come accennato lo scorso 24 marzo è stato stipulato dalle parti sociali un protocollo, avente valore integrativo di quello di carattere genere del 14 marzo 2020, in cui sono state fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.

Anche nei cantieri, quindi, devono essere adottati da parte dei datori di lavoro i protocolli di sicurezza anti-contagio, secondo la previsione generale del Dpcm 11 marzo 2011, e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si dovrà far ricorso ai Dpi.

Il protocollo 24 marzo 2020, quindi, sulla falsariga di quello del 14 marzo 2020, detta misure specifiche per quanto riguarda gli accessi in cantiere dei lavoratori e dei fornitori, l'informazione, la sanificazione, il controllo della temperatura, i Dpi, gli spazi comuni, etc.

La check-list

La circolare n.36420 del Cncpt fornisce, quindi, anche a seguito del Dm Sviluppo Economico 25 marzo 2020, una serie d'indicazioni, sotto forma di una pratica check-list, per supportare i tecnici – ma anche gli stessi datori di lavoro – nella verifica del rispetto del citato protocollo 24 marzo 2020, all'interno dei cantieri aperti.

Da rilevare che in tale protocollo un ruolo strategico è riconosciuto alla figura della coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (Cse), prevista dal Dlgs n.81/2008; si tratta, invero, di un ruolo centrale in quanto è chiamato a governare le interferenze tra le attività svolte dai diversi lavoratori.

Ma la compresenza di diverse imprese all'interno di uno stesso cantiere significa anche un pericolo maggiore di contagio e, per tale motivo, il protocollo del 24 marzo 2020 prevede che il Cse dovrà integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e la relativa stima dei costi.

Nella check-list allegata alla circolare in questione viene prevista, quindi, la verifica dell'attività di tale figura che, sostanzialmente, diventa ancora di più il "motore" della prevenzione in questa fase, unitamente ai datori di lavoro e agli stessi committenti chiamati anch'essi a vigilare «affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio».

Ingresso in cantiere

Molta attenzione è dedicata, poi, alla verifica del rispetto delle misure sull'ingresso in cantiere; in particolare, per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea viene suggerita l'adozione da parte del datore di lavoro di una procedura nella quale andranno specificate le modalità relative a tale controllo e una modulistica per annotare la stessa in riferimento ad ogni dipendente che effettua l'accesso al cantiere.

La sanificazione di ambienti e attrezzature di lavoro

Nella check-list, infine, oltre ad una serie di verifiche per quanto riguarda, ad esempio, l'utilizzo dei Dpi e la corretta informazione sulle misure anti contagio, viene anche previsto il controllo dell'attività di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

In particolare, viene suggerito ai datori di lavoro di adottare una specifica procedura nella quale prevedere le modalità per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature; ma, come puntualizzato nel protocollo, la sanificazione deve riguardare anche gli ambienti chiusi, gli spogliatoi e le aree comuni, compresi i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio, le auto a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Su aggiornamento del Dvr e sorveglianza sanitaria le regioni procedono in ordine sparso

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 marzo 2020)

L'iperproduzione normativa di queste ultime settimane appare, ormai, senza limiti; dopo l'emanazione dei Dpcm 8, 9 e 11 marzo 2020 e l'accordo raggiunto dalle parti sociali, con l'intervento del Governo, il 14 marzo con l'adozione del protocollo condiviso sulla salute e la sicurezza sul lavoro per la gestione di questa fase emergenziale, anche diverse regioni e aziende sanitarie locali sono scese in campo nel tentativo di chiarire alcuni adempimenti in materia che gravano sui datori di lavoro.

E' necessario sottolineare che il citato protocollo del 14 marzo 2020 non è entrato nel merito dell'applicazione del D.Lgs. n.81/2008, e successivamente l'art. 1, c.3, del D.P.C.M. 22 marzo 2020, ne ha riconosciuto un'efficacia generale per tutte le attività produttive non sospese; di conseguenza ancora oggi le aziende si trovano a dover fare i conti con una disciplina che presenta molte criticità sul piano applicativo, specie per quanto riguarda l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e, per tale motivo, i provvedimenti regionali assumono una notevole rilevanza.

L'aggiornamento del DVR

Concentrando l'attenzione su alcuni dei provvedimenti più significativi di questi giorni va rilevato che la Regione Veneto con nota del 23 marzo 2020 (v.8) nel fornire indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, ha ribadito nuovamente che in questa fase di emergenza prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica e "non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale)".

Diversamente "può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a

questi equiparato), sia sul contesto di esposizione".

Tale posizione interpretativa è stata fatta sostanzialmente propria anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 13 marzo 2020, n.89, dove sono fornite istruzioni ai propri uffici.

In merito anche la Regione Marche sembra che abbia assunto una posizione simile con la "Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus" del 6 marzo 2020.

Analoga posizione è stata assunta anche da alcune aziende sanitarie locali; è il caso, ad esempio, dall'ATS Isubria della Regione Lombardia, che con una nota pubblicata lo scorso 2 marzo nelle FAQ rivolte ad aziende e lavoratori ha tenuto a precisare che "Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative".

Alcune ulteriori specificazioni, che vanno sempre in tale direzione, sono state espresse anche dall'USL Umbria 2, che nella nota 12 marzo 2020, ha precisato che per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell'attività svolta "è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell'esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione"; per le altre aziende, invece, in cui l'esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta il rischio biologico da SARS-CoV-2 "è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus".

Sorveglianza sanitaria

Per quanto, invece, riguarda la sorveglianza sanitaria le posizioni sono alquanto confuse; la Regione Veneto nella già citata nota 23 marzo 2020 ha precisato "che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata

all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta"; si tratta di una posizione pienamente condivisibile in quanto nei casi di sospensione della prestazione sottoporre il lavoratore alla visita periodica da parte del medico competente, di cui all'art. 41, c.2, lett. b), del D.Lgs. n.81/2008, significherebbe solo favorire un'occasione di contagio.

Da osservare che lo stesso provvedimento fornisce anche utili indicazioni operative sui diversi scenari come, ad esempio, quello del lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19.

Una posizione, invece, molto più radicale è stata assunta dalla Regione Abruzzo che nell'Ordinanza 11 marzo 2020, n.4, al fine di limitare i movimenti delle persone e le attività, ha stabilito che fino al prossimo 3 aprile sono sospese le predette visite periodiche e i sopralluoghi già calendarizzati.

Accanto, poi, a tali provvedimenti si aggiungono, anche in questo caso, quelli delle aziende sanitarie locali, a volte differenti tra di loro.

Questo procedere in ordine sparso, quindi, sta complicando ulteriormente la gestione della safety in questa fase emergenziale, in quanto si sta realizzando una difformità di indirizzi a livello territoriale e ciò dimostra che, proprio in tali situazioni, l'attuale sistema di ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni genera ulteriori criticità.

Il risultato, quindi, è che ogni azienda è costretta a navigare a vista, tenendosi costantemente aggiornata sull'evoluzione dei provvedimenti e degli indirizzi espressi delle istituzioni locali.

Obbligo di quarantena, nessuna deroga per lavorare nei campi

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 30 marzo 2020)

Consiglio di Stato - Decreto 30 marzo 2020 n. 1553

Nessuna deroga alla quarantena imposta dal sindaco e dalla regione per prevenire il diffondersi dell'epidemia da coronavirus.

Il Consiglio di Stato, decisione del 30 marzo 2020 n. 1553 (Presidente Frattini), ha infatti respinto la richiesta di sospensione cautelare del decreto di quarantena obbligatoria, con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza, avanzata da un bracciante agricolo fermato dopo che si era allontanato dalla propria abitazione per andare a lavorare nei campi. Per la III Sezione si deve tener conto che l'eventuale pregiudizio subito è economico risarcibile.

La proponibilità del ricorso

Per prima cosa, Palazzo Spada ricorda che l'appello di un decreto monocratico cautelare è da ritenersi ammissibile nei soli, limitatissimi casi in cui l'effetto del decreto presidenziale del giudice di primo grado produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita, e che tale "bene della vita" corrisponda ad un diritto costituzionalmente tutelato dell'interessato. Nel caso in esame, prosegue, seppure per il limitato periodo residuo (4 giorni) di efficacia temporale del decreto sindacale impugnato in primo grado, la pretesa dell'appellante è di potersi recare al lavoro, di evitare il rischio di licenziamento, e di recarsi, con le limitazioni in vigore, ad effettuare acquisti di beni di prima necessità. Ne consegue che la pretesa tocca diritti tutelati dall'ordinamento anche a livello costituzionale, da cui discende l'ammissibilità dell'appello.

Il ricorso

All'appellante che svolge attività di bracciante agricolo era stato notificato un ordine del Sindaco di Corigliano di quarantena/isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020, per "violazione della ordinanza n.12/2020 del Presidente della Regione Calabria". Il ricorrente, nel censurare il decreto cautelare del Presidente Tar Calabria, sostiene di non essere positivo al virus, né di aver avuto recenti contatti con persone contagiate, nonché di lavorare in un settore non bloccato dai provvedimenti in vigore e lamenta il pregiudizio consistente nel non poter lavorare così rischiando il licenziamento.

La motivazione

Nel merito il Consiglio di Stato ricorda che il provvedimento regionale ed il decreto esecutivo del Sindaco sono stati adottati "in giorni caratterizzati dal pericolo concreto e imminente di un trasferimento massivo di persone e di contagi, dalle regioni già gravemente interessate dalla pandemia, a quelle del Mezzogiorno, con la conseguenza che gli atti dei Governatori hanno, ragionevolmente, imposto misure anche ulteriormente restrittive quale prevenzione".

In questo quadro, "per la prima volta dal dopoguerra", si sono definite ed applicate disposizioni "fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di "ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica". Per queste ragioni, prosegue la decisione, "la gravità del danno individuale non può condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell'interesse della collettività, corrispondente ad un interesse nazionale dell'Italia oggi non superabile in alcun modo".

Inoltre, i giudici osservano che le conseguenze dannose per l'appellante non hanno il carattere della irreversibilità, "giacché nelle disposizioni, statali e regionali, adottate e che verranno adottate a ulteriore completamento e integrazione per fronteggiare il "dopo-pandemia", ci sono misure di tutela del posto di lavoro (oltre alla cassa integrazione), misure di soccorso emergenziale per esigenze alimentari e di prima necessità (non a caso demandate ai Comuni, e dunque anche a quello di Corigliano), tali da mitigare o comunque non rendere irreversibili, anche nel breve periodo, le conseguenze della doverosa stretta applicazione delle norme di restrizione anti-contagio".

Infine, considerato che il periodo di "quarantena" terminerà tra quattro giorni, sarà comunque possibile per l'appellante richiedere un eventuale risarcimento del danno, "salvo che, come è ipotizzabile, detto pregiudizio economico venga riparato dalla normativa di tutela dei lavoratori colpiti dalle generali, e individuali in questo caso, misure di preclusione assoluta".

OIRA: le nuove istruzioni dell'Inail e del Ministero del lavoro sulla valutazione on line dei rischi negli uffici

(Mauro Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 25 marzo 2020)

Procede ancora il consolidamento della via telematica per la valutazione dei rischi; infatti, con la circolare congiunta 23 marzo 2020, n.8, INAIL e Ministero del Lavoro e P.S. hanno reso noto il rilascio della nuova versione di OIRA (Online Interactive Risk Assessment) per effettuare tale valutazione "on line" da parte dei datori di lavoro delle micro, piccole e medie imprese, fornendo una serie d'indicazioni operative e di chiarimenti procedurali.

Sotto tale profilo va ricordato che proprio l'eccessiva complessità di tale processo di valutazione, previsto dal D.Lgs. n.81/2008, ha indotto il legislatore a inserire nell'ultima riforma in materia di lavoro (c.d. "Jobs act") anche diverse misure di semplificazione in materia di sicurezza, tra cui quelle dell'art.20, c.1, D.Lgs. n.151/2015, che ha sostituito il c.6-quater dell'art. 29 del già citato D.Lgs. n.81/2008, che ha dato "stabile residenza" nel nostro ordinamento giuridico all'OIRA, prototipo sviluppato a livello europeo che costituirà in futuro lo strumento informatico fondamentale a supporto dei datori di lavoro e dei consulenti.

La circolare n.8/2020 (n.2 per il Ministero del Lavoro), quindi, sulla scia di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e P.S. 23 maggio 2018, n. 61, ha cercato di conferire a tale applicativo una maggiore efficacia, cercando anche di risolvere alcune problematiche che erano emerse nella prima versione.

Il campo di applicazione: rimane circoscritto alle attività d'ufficio

Un primo dato significativo è che, almeno al momento, tale strumento è rivolto alle attività d'ufficio, così come previsto inizialmente dall'abrogata circolare congiunta INAIL - Ministero del Lavoro 25 luglio 2018, n.31 (n.13 per il Ministero del Lavoro), sia dei settori privati che pubblici in cui sono occupati lavoratori subordinati e equiparati dall'art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 (si tratta, pertanto, di soci lavoratori, stagisti, studenti in alternanza scuola - lavoro, etc.) fermo restando le limitazioni contenute nell'art. 3 dello stesso decreto come, ad esempio, quella prevista per i collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409, n.3, c.p.c., che sono equiparati ai lavoratori dipendenti solo se la propria prestazione è resa nei luoghi di lavoro del committente.

In tal modo si vuole cercare di dotare le microimprese, le piccole e le medie imprese - sia già

esistenti che di nuova costituzione - di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi più performante, che semplifichi tale adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento.

Le principali novità della nuova versione.

Per quanto riguarda le innovazioni più significative della nuova release denominata "Uffici: nuova versione" ([1]) ([2]), nella circolare viene sottolineato che l'applicativo offre la possibilità di individuare nella fase di identificazione dei rischi, le misure obbligatorie e di miglioramento già adottate in azienda.

E per non creare confusione tra queste tipologie di misure - come, invece, spesso avviene - è possibile adattare alle esigenze delle singole aziende la sezione di compilazione del piano di miglioramento (cfr. art. 28 D.Lgs. n.81/2008), piano però che, a quanto di legge, è nettamente separato dalla fase di individuazione delle misure obbligatorie necessarie per la corretta gestione del rischio.

Al tempo stesso, poi, è stato rinnovato anche il format del documento di valutazione dei rischi (DVR), strutturato sotto forma di tabella nel quale sono "immediatamente riconoscibili, per ciascun rischio, misure già adottate ed eventuale piano di miglioramento".

Le mansioni d'ufficio

Sul piano operativo nella circolare n.8/2020, viene precisato, inoltre, che la procedura on line è disponibile gratuitamente, ed è possibile sviluppare l'analisi dei rischi relativi alle attività d'ufficio più frequenti come:

-l'utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati;

-l'attività di segreteria;

-i rapporti con i clienti e fornitori,

-l'archiviazione dei documenti (funzionale all'attività di ufficio).

L'applicativo non consente, invece, di valutare i rischi per le mansioni di "archivista" e di "magazziniere" che, evidentemente, presentano livelli di problematicità ben maggiori; nel caso in cui in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non contemplati da OIRA, il datore di lavoro dovrà provvedere ad integrare il DVR.

Rischio d'incendio: sono escluse le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Un'importante indicazione è contenuta nella circolare in commento per quanto riguarda il rischio d'incendio; è precisato, infatti, che "Lo strumento si applica ugualmente ad attività nelle quali è presente un rischio di incendio basso o medio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, articolo 2, comma 4, ma che non rientrano nel campo di applicazione del d.P.R. n. 151 del 2011...).

La circolare, sulla falsariga di quella precedente, caso contiene anche un'inesattezza: non si tratta del D.P.R. 10 marzo 1998, ma del D.M. Interno - Lavoro 10 marzo 1998, che detta "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; tale provvedimento classifica le attività in tre livelli di rischio (elevato, medio e basso) secondo i criteri previsti nell'allegato I, e come precisato nella circolare n.8/2020 l'applicativo OIRA è utilizzabile se si tratta di attività a rischio d'incendio medio o basso che, comunque, non rientrano tra quelle assoggettate al controllo di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151/2011.

A titolo esemplificativo, come evidenziato nella circolare in commento, si tratta di uffici con meno di 300 persone contemporaneamente presenti, tra lavoratori e pubblico, nei quali i quantitativi di carta, conservati negli eventuali depositi o archivi non superano i 5.000 kg, e nei quali le centrali termiche, se presenti, hanno potenzialità termica non superiore a 116 kW.

Rischi valutabili on line ed esclusioni

Da segnalare, infine, che l'applicativo OIRA non consente di valutare alcuni rischi che, invero, presentano notevoli livelli di complessità; è il caso dei rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali in quanto "...da un punto di vista delle esposizioni, non sono significativi per le attività di ufficio".

L'applicativo non consente nemmeno la valutazione e la gestione del rischio da scariche atmosferiche; di conseguenza nel caso in cui in azienda siano presenti anche tali rischi andrà operata un'integrazione del DVR che fornisce OIRA.

Insomma, tramite OIRA è possibile compiere un'analisi strettamente mansionale per le mansioni tipicamente amministrative e attraverso i diversi moduli è possibile compiere la valutazione dei principali rischi e problematiche relative al lavoro di ufficio come, ad esempio, gli ambienti di lavoro, l'utilizzo di video terminali, lo stress lavoro correlato, la movimentazione manuale dei carichi.

Si tratta, quindi, di uno strumento che può essere molto utile per conferire sistematicità alla valutazione dei rischi che, tuttavia, se utilizzato asetticamente e senza le dovute conoscenze, può condurre a delle valutazioni "meccanicistiche" con tutte le possibili conseguenze negative del caso.

[1] Disponibile al link <https://oiraproject.eu/it>; come precisato nella circolare è possibile accedere alla pagina anche dal sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e P.S. <http://www.lavoro.gov.it> e dell'Inail <https://www.inail.it>.

[2] Si osservi che la prima versione del tool denominata "Uffici: vecchia versione" sarà disponibile fino al 31 dicembre 2020 per permettere, a chi l'abbia già utilizzata per effettuare la valutazione dei rischi, di continuare ad avere accesso ai dati inseriti e stampare il relativo Documento.

Sui rischi il datore applica le leggi speciali

(Michele Lepore, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 18 marzo 2020)

L'emergenza da Covid-19 ha dimensioni sovranazionali e sta interessando la quasi totalità del nostro territorio nazionale. Questa emergenza sanitaria ha richiesto l'individuazione e l'applicazione di misure precauzionali e programmi di profilassi, elaborati in sede nazionale ed europea.

26

Si tratta, in altri termini, di un'emergenza di rischio sanitario particolarmente diffusivo e connesso all'insorgenza di una patologia che unisce trasversalmente tutti i soggetti che operano e interagiscono nelle comunità. Per tali motivi, il tipo di emergenza ha fatto sì che intervenissero direttamente i Governi e le istituzioni sanitarie, scientifiche e di ricerca. In altre parole, si sta affrontando un'emergenza di ordine pubblico che richiede leggi speciali le quali, secondo un principio generale dell'ordinamento, derogano alle leggi precedenti.

In particolare, è stato sollevato in dottrina e nei media il dubbio se i datori di lavoro debbano effettuare un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi o se, al contrario, debbano limitarsi a dare attuazione, nelle proprie imprese, a tutte le misure stabilite dalle norme speciali. Per sciogliere il dubbio è necessario stabilire prioritariamente quale sia la natura dell'obbligo di valutazione dei rischi regolamentato dagli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo 81/2008.

Semplificando, possiamo dire che tale obbligo consiste in un'attività non delegabile da parte dei datori, da svolgersi con la collaborazione professionale dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, la quale comprende sia l'individuazione di tutti i rischi professionali per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da attività, attrezzature e ambienti di lavoro, sia la determinazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per neutralizzare o limitare i rischi.

Come si vede, si tratta di attività caratterizzate da una completa autonomia decisionale, valutativa, gestionale e organizzativa da parte dei datori. Infatti, è proprio a causa di tale autonomia decisionale che, poi, inevitabilmente, il datore di lavoro e i suoi collaboratori gerarchici dovranno rispondere anche penalmente, in caso di danni da lavoro.

Al contrario, nel caso dell'emergenza coronavirus, in forza delle norme speciali obbligatorie, di ordine pubblico sorrette da sanzione penale, emanate da Governi e Regioni, l'autonomia decisionale dei datori viene meno e questi non hanno altra alternativa che dare attuazione agli

obblighi dettati da tali norme speciali, che derogano all'ordinario obbligo generale di valutazione dei rischi del decreto 81/2008. Gli obblighi del decreto 81 non vengono abrogati, ma rimangono in vigore per l'ordinarietà.

In conclusione, i datori, rispetto al coronavirus, dovranno dimostrare di aver attuato tutte le misure di prevenzione e protezione specifiche, dettate dalle norme speciali emergenziali e non dovranno, al contrario, dimostrare di aver effettuato un aggiornamento della valutazione dei rischi con interventi di autonomia gestionale eventualmente anche difformi da quelli previsti dalle norme speciali.

Infine, va sottolineato che gli obblighi di ordine pubblico rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) secondo cui, "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (337, 338, 389, 509), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

Nel protocollo le regole per lavorare nonostante il coronavirus

(Carlo Marinelli e Uberto Percivalle, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 marzo 2020)

Con il protocollo concordato tra le parti sociali il 14 marzo, sono state individuate le condizioni per coniugare la prosecuzione dell'attività produttiva con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. Le parti hanno anche concordato il ricorso agli ammortizzatori sociali ove fosse necessaria una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per applicare le necessarie misure di sicurezza.

Il protocollo non ha la pretesa di essere esaustivo: eventuali ulteriori misure di sicurezza, anche più incisive secondo la peculiarità della specifica realtà produttiva, potranno essere adottate previa consultazione con Rsa/Rsu e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In primo luogo, si prevede un generale obbligo di informativa dell'azienda circa le disposizioni impartite (o che saranno impartite) dalle autorità in materia di salute pubblica (in modo da assicurarne una capillare conoscenza). Viene chiarito l'obbligo di dichiarare tempestivamente al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo (sintomi influenzali, provenienza da zone di rischio, contatto con persone positive al virus), nonché l'impegno a comportarsi responsabilmente mantenendo sempre la distanza di sicurezza di un metro e curando l'igiene, in primo luogo delle mani.

Per quanto riguarda l'ingresso in azienda, il personale può (nel rispetto della privacy, a cominciare dalla informativa) essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea e, qualora superiore a 37,5°, non potrà esserne consentito l'ingresso in azienda. Così come non potrà essere consentito l'accesso a personale o a terzi che si siano trovati in situazioni di rischio-contagio. Sia l'ingresso che l'uscita devono essere organizzate in modalità scaglionata al fine di limitare il più possibile contatti ravvicinati. Anche l'accesso agli spazi comuni (quali spogliatoi, mense) dovrà essere contingentato, con un tempo di sosta ridotto e la previsione di una ventilazione continua dei locali, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Sono state regolamentate puntualmente anche le modalità di interscambio con i fornitori esterni, sia per ridurre l'accesso, sia per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale interno. E' previsto che le regole aziendali debbano essere fatte valere nei confronti dei visitatori esterni in

generale ed in particolare agli appaltatori che debbano operare nell'ambito dell'azienda (e a questo proposito, anche se il protocollo non ne fa menzione specifica, occorrerà coordinare gli interventi di prevenzione con tali fornitori e appaltatori, sia in generale sia, a maggior ragione, ove sia richiesto il Duvri).

Nel caso (molto dibattuto da quando è iniziata la crisi sanitaria) in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, il protocollo prevede che lo debba dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e che si proceda al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali, avvertendo le autorità sanitarie competenti. Qualora detta persona risulti positiva al Covid-19, l'azienda dovrà collaborare per la definizione degli eventuali "contatti stretti" nonché dovrà procedere alla sanificazione dei locali aziendali secondo le direttive del ministero della Salute (circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e potrà chiedere ai "contatti stretti" di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

Sul tema dei dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, tute, occhiali: tema ormai spinoso, perché scarsi sul mercato) il protocollo dispone che vengano necessariamente usati per lavorazioni che non possano essere organizzate a distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono ricordate le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità circa l'utilizzo delle mascherine (dato che l'uso erraneo può di per sé essere fonte di rischio: occorrerà pertanto una adeguata formazione di chi le usi).

All'interno dei locali di lavoro, gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile così come le riunioni in presenza, possibili solo se necessarie ed urgenti e nell'impossibilità del collegamento a distanza.

Si raccomanda di rivedere l'organizzazione del lavoro, anche d'intesa con le Rsa, disponendo la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione oppure procedendo ad una rimodulazione dei livelli produttivi contando sulla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione o agli istituti contrattuali di legge (permessi, banca ore) oppure ancora ed in via residuale alle ferie arretrate.

Sarà anche possibile riorganizzare i turni di lavoro con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti o di creare gruppi di lavoro autonomi distinti e riconoscibili.

L'azienda dovrà assicurare una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica sia negli uffici che nei reparti produttivi.

Valutazione dei rischi: prassi da aggiornare

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 16 marzo 2020)

Il coronavirus sta condizionando pesantemente l'operatività delle aziende che devono fronteggiare anche la corretta gestione del personale e degli accessi di soggetti terzi presso gli stabilimenti e le sedi

L'emergenza legata alla diffusione del coronavirus sta condizionando pesantemente l'operatività delle aziende italiane che si trovano a fronteggiare – fra le altre cose – la corretta gestione del personale e degli accessi di soggetti terzi negli stabilimenti, negli uffici o nelle sedi delle imprese.

Tra gli adempimenti da considerare ci sono l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (Dvr) o la predisposizione di adeguate procedure per ridurre al minimo il rischio di contagio dei lavoratori. E' comunque chiaro che tutti i datori di lavoro devono adottare misure preventive e di formazione del personale. Misure che comunque, in un luogo di lavoro, non sono dissimili da quelle adottate nei confronti del resto della popolazione e che sono state sostanzialmente condivise nel protocollo sottoscritto sabato fra Governo e parti sociali. Tra le novità più rilevanti contenute nell'accordo c'è la possibilità di misurare la temperatura corporea del lavoratore, al quale potrà essere inibito l'ingresso sul posto di lavoro se è superiore a 37,5°.

I fattori di rischio

Il datore di lavoro deve analizzare tutti i fattori di pericolo per aggiornare periodicamente il Dvr, come previsto dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008, in stretta collaborazione con il medico competente. In questo caso più che mai, il medico deve anche considerare le condizioni di salute riscontrate a carico dei singoli lavoratori in sede di visita di idoneità alla mansione: si pensi ad esempio alla presenza sul posto di lavoro di una persona con particolari patologie che lo rendono più vulnerabile agli effetti del virus.

Il contenuto dell'aggiornamento o che cosa debbano prevedere le procedure è rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, ma le disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità pubbliche in queste settimane sono una base di lavoro utile. Anche sul posto di lavoro, dunque, bisognerà attuare le misure di distanziamento sociale (ove non sia possibile, obbligo di usare le mascherine di protezione, come previsto nel protocollo), il posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili e provvedere perché i lavoratori abbiano a disposizione soluzioni

idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Oltre a ciò, il Dpcm dell'11 marzo 2020, espressamente raccomanda che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio: laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si usino dispositivi di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Contatti con il pubblico

Una particolare attenzione deve essere prestata poi ai lavoratori che hanno contatto con il pubblico. Per questi lavoratori il ministero della Salute, con la circolare 3190 del 3 febbraio 2020, ha precisato che si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. Fanno eccezione gli operatori sanitari, per i quali si dovrà curare l'attuazione di quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico già effettuata e aggiornarla, se necessario, integrando tali misure di prevenzione e distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree, a seconda tipo di pazienti che accedono alla struttura sanitaria, al tipo di procedura terapeutica effettuata e il tipo di dispositivo di protezione individuale prescritto per ogni singola situazione. Tutto questo in conformità a quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute 5443/2020, che contiene precise indicazioni procedurali per trattare i pazienti in sicurezza da parte del personale sanitario.

31

L'aggiornamento dei modelli 231

Bisogna ricordare, infine, due ulteriori aspetti non secondari:

-attenzioni simili devono essere prestate dal datore di lavoro a tutto il personale che si reca presso altre aziende per eseguire lavori in appalto (si pensi a pulizie o manutenzioni), per i quali sarà indispensabile l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi interferenziali (e il protocollo Governo-parti sociali dedica un capitolo alle modalità di accesso in azienda dei fornitori esterni), che dovrà contenere le procedure necessarie a evitare che la presenza di lavoratori di diverse aziende possa portare a incrementare le occasioni di contagio;

-tutte le nuove procedure adottate devono essere trasfuse e considerate anche nell'ambito dei modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001, posto che i reati di lesioni gravi o gravissime e omicidio colposo commesso con violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce reato presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative in chiave 231.

1

CHI LO DEVE FARE

Tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di verificare se il documento di valutazione dei rischi aziendali prende in considerazione l'esposizione dei lavoratori al contagio e in caso negativo deve predisporre le procedure adeguate. Una particolare attenzione deve essere prestata ai lavoratori delle strutture sanitarie, con l'aggiornamento della valutazione del rischio biologico, e ai lavoratori esposti a contatto con il pubblico.

2

I CONTENUTI DA AGGIORNARE

Come per ogni altro tipo di rischio, l'aggiornamento del Dvr o delle procedure dovrebbe prevedere le misure adeguate per azzerare o ridurre al minimo il rischio per il lavoratore di contrarre il virus Covid 19. Deve essere prevista anche una adeguata formazione per i lavoratori, in relazione a queste procedure e agli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro.

3

I CONSULENTI AI QUALI DELEGARE IL COMPITO

Il medico competente è il primo e principale attore nell'ambito della predisposizione degli aggiornamenti delle procedure aziendali o del Dvr per quanto riguarda la prevenzione del Covid 19. Nei casi limitati in cui sia necessario l'aggiornamento della valutazione del rischio biologico, saranno coinvolti anche i laboratori specializzati per le analisi in questo campo.

Perseguibilità del datore di lavoro addetto all'uso di talune macchine da lavoro

(Francesco Torre, Andrea Merler, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", Edizione del 30 marzo 2020)

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l'articolo 12, comma 1, ha introdotto l'istituto dell'Interpello: Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli [...] quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Si tratta pertanto della possibilità di porre alla Pubblica Amministrazione dei quesiti, allo scopo dichiarato dal terzo comma del citato articolo 12: Costituire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza. Ne discende che tali criteri diventano vincolanti per gli Organi di Vigilanza territoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro come le Aziende Sanitarie Locali.

Il fatto che l'interpello sia vincolante per l'Organo di Vigilanza apre tuttavia una questione applicativa del contenuto dell'interpello e la successiva, possibile, valutazione del Giudice penale, non essendo egli, assoggettato al rispetto dell'interpello.

L'articolo 101 della Costituzione indica infatti che il giudice è soggetto soltanto alla legge; inoltre, la stessa natura dell'interpello della Commissione Ministeriale che, differenziandosi da quelli in materia tributaria, lo qualifica come atto amministrativo di mera interpretazione generale ed astratta, sebbene incida sulla portata e sugli effetti del precetto legislativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ne deriva quindi che il Giudice chiamato ad interpretare la legge, potrebbe legittimamente discostarsi dall'orientamento interpretativo ministeriale riportato nell'Interpello.

Questa doverosa premessa sull'istituto, ci consente di procedere con un'analisi del controverso Interpello n. 1/2020 in merito all'applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71,

comma 7 e art. 73, comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Le due norme citate si riferiscono al terzo Titolo speciale – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, del D.Lgs. 81/08 e, in particolare, all’obbligo di informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

La definizione di attrezzatura di lavoro trova fondamento nell’art. 69, primo comma lett. a) del D.Lgs. 81/08: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessarie all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Trattasi di definizione specifica, ma al contempo molto ampia, che spazia dalla semplice macchina portatile (es. un trapano) alla linea di produzione complessa composta da pluralità di macchine.

La definizione chiarisce inoltre che una macchina, a prescindere dalla sua natura semplice o complessa, deve essere utilizzata consapevolmente dal lavoratore, o meglio, dall’operatore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro come indicato dall’art. 69, primo comma lett. e) del D.Lgs. 81/08.

Con l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, il legislatore ha successivamente disciplinato l’informazione, formazione e addestramento per alcune tipologie e categorie di macchine quali le piattaforme mobili elevabili, le gru a torre, le gru mobili, le gru per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, i trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra e le pompe per calcestruzzo. Per le macchine ivi elencate, veniva così dettagliata la necessità di una formazione dedicata assimilabile ad una patente di abilitazione che deve, tutt’oggi, essere rinnovata ogni 5 anni.

Tuttavia l’Interpello n. 1/2020 non incide sull’obbligo di legge inerente la formazione, ma si limita ad individuare le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Le ricadute sono evidenti anche in termini sanzionatori, qualora uno dei soggetti elencati sia utilizzatore della macchina e non risulti essere stato sottoposto a formazione dedicata.

Ab origine i datori di lavoro non erano stati considerati nella definizione di operatore. Tale lacuna legislativa è stata risolta dal legislatore con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha ampliato la definizione di operatore ricomprendendo, nella stessa, anche il datore di lavoro che fa uso di attrezzature di lavoro. La nuova definizione di operatore prevista dall’art. 69, primo comma lett. e) del D.Lgs. 81/08 è pertanto la seguente: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di

lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Si tratta dunque di una definizione estremamente importante in particolar modo in un tessuto territoriale, quello italiano, rappresentato da micro e piccole imprese, in cui il datore di lavoro è spesso egli stesso lavoratore.

L'aspetto controverso dell'interpello n. 1/2020 rimane tuttavia il fatto che secondo la Commissione Ministeriale d'Interpello, un datore di lavoro che utilizza le attrezzature di lavoro di qualunque genere e che non sia adeguatamente formato, risulterebbe obbligato ad avere la formazione prevista, ma sarebbe immune da sanzioni penali, non esistendo previsioni legislative che arginino detto circostanza.

Ovvero non è dato a sapere con quale istituto giuridico si dovrebbe poter imporre al datore di lavoro di regolarizzare la sua formazione né, tantomeno, si argomenta in merito alle ricadute del contesto che si viene a creare.

Si pensi al caso in cui un datore di lavoro-operatore non formato, provochi un evento infortunistico nei confronti di un soggetto terzo. In questo scenario, non vi sarebbero elementi di punibilità contravvenzionale relative alla mancata formazione, ed è da opinare se lo potrebbe essere per i reati colposi di evento ex art. 589 e 590 c.p. per i quali la colpa specifica sarebbe individuabile direttamente dal precetto di cui all'art. 71, comma 7 lett. a) del D.Lgs. 81/08 – sanzionato penalmente - essendo qualificato come norma penale in bianco, ovvero un precetto indeterminato a cui fa seguito una sanzione che, il giudice, non vincolato dall'interpello, potrebbe applicare per il caso verificatosi.

Il fatto proprio colpevole dello stesso datore di lavoro non formato che provocherebbe, nell'esempio di cui sopra, un evento, non violerebbe l'art. 27 della Costituzione, nel prevedere che la responsabilità penale è personale, in quanto risponderebbe per una sua colpa, addebitabile in forza del precetto generale e astratto di cui all'art. 71, comma 7 lett. a) del D.Lgs. 81/08.

E' infine da rilevare che l'applicazione della normativa in tema di sicurezza può essere riservata all'azione autonoma del Pubblico Ministero (PM) che, secondo quanto indicato nell'art. 22 del D.Lgs. 758/1994 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, potrebbe sollecitare gli Organi di Vigilanza territoriali all'applicazione della prescrizione che si rendesse necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione rilevata - art. 71, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 81/08 - dallo stesso PM.

Se l'interpello non delinea chiarimenti, diverrà ancora una volta necessario verificare l'applicazione concreta e legittima della normativa per tramite della giurisprudenza di merito e le sentenze della Cassazione che auspichiamo non tarderanno ad arrivare.

Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in approvazione nuove regole

(Lidia Tulipano, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", Edizione del 18 marzo 2020)

È in consultazione pubblica la bozza di Decreto Ministeriale sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, esaminata dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) l'11 febbraio scorso.

La suddetta bozza del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3 lettere a punto 4 e b del D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.. Il decreto si applicherà alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62, del D. Lgs. n. 81/2008.

Il suddetto Decreto in bozza, oltre a definire i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, stabilisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, nonché i requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto Decreto adesso in consultazione pubblica, risulteranno abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f), gli artt. 5-7 e gli Allegati VII, VIII e IX del D. M. 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

Una novità fondamentale riguarda la nuova definizione dei casi in cui il datore deve predisporre il piano di emergenza, ovvero:

-Nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

-Nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

-Nei luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Risulta di nuova formulazione anche la definizione dei requisiti che devono possedere i docenti qualificati ai fini dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.

La bozza di Decreto in oggetto comprende 5 Allegati:

-Allegato I - gestione della sicurezza antincendio in esercizio;

-Allegato II - gestione della sicurezza antincendio in emergenza;

-Allegato III - corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;

-Allegato IV – idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;

-Allegato V - corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

In particolare, l'Allegato III definisce i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio in relazione al livello di rischio dell'attività.

Il fulcro del nuovo Decreto in bozza risulta dunque la gestione della sicurezza antincendio, aspetto fondamentale ai fini di perseguire gli obiettivi di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla legislazione vigente.

Operative le proroghe per la «messa norma» delle strutture socio-sanitarie pubbliche

Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 4 marzo 2020)

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio, ed è in vigore dal giorno successivo, il decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno, della Salute e dell'Economia) che proroga di un anno le scadenze del piano di adeguamento alla normativa antincendio di ospedali e ambulatori.

Più nel dettaglio, i differimenti riguardano le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento in fasi previsto del decreto del ministero dell'Interno del 19 marzo 2015, ma che, «per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima». Le deroghe arrivano per far fronte alle difficoltà, segnalate da diverse Regioni, connesse all'impiego, nei tempi stabiliti, delle risorse finanziarie stanziare per la "messa a norma" delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche. Sono diverse le scadenze programmate posticipate di un anno.

Ospedali con più di 25 posti letto

Vengono prorogate la seconda e terza scadenza che il decreto 19 marzo del 2015 ha fissato per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con più di 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre 2002). La seconda scadenza del 24 aprile 2019 viene prorogata al 24 aprile 2020 e quella del 24 aprile 2022 slitta al 24 aprile 2023. Resta fermo l'ultimo termine del 24 aprile 2025, entro il quale va completata la "messa a norma". La proroga di un anno delle scadenze intermedie del piano di adeguamento vale anche per quelle strutture che hanno scelto di procedere per singoli lotti di lavori, così come previsto dal decreto del 2015. Il differimento, inoltre, vale per le sole strutture che risultano in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 aprile 2016.

Ambulatori con superficie maggiore di 500 mq

I rinvii riguardano anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime

ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500mq, esistenti al 24 aprile 2015 (data di entrata in vigore del decreto 19 marzo 2015). Per le strutture con superficie fino a 1000 mq, la seconda scadenza del piano di adeguamento del 24 ottobre 2018 risulta differita al 24 ottobre 2019. La terza ed ultima scadenza, anch'essa rinviata di un anno, è ora fissata al 24 ottobre 2022.

Per le strutture che superano i 1000 mq, il secondo e terzo termine risultano prorogati rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023. Anche in questo caso, per beneficiare del rinvio, bisogna aver rispettato gli obblighi della prima fase del piano di adeguamento (i cui termini sono scaduti il 24 ottobre 2015 per gli ambulatori di superficie entro i 1000 mq e il 24 aprile 2016 per le strutture di superficie maggiore).

Accolta la richiesta della Conferenza delle Regioni per le strutture di cui si prevede la dismissione il decreto, recependo una richiesta espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome aggiunge poi un'altra proroga: per le strutture sanitarie, per le quali, in base a strumenti di programmazione negoziata già stipulati con il ministero della Salute, si prevede la dismissione o la riconversione, le scadenze successive alla prima vengono abolite e viene fissato come termine ultimo per l'adeguamento il 24 aprile 2025 (nella richiesta di modifica avanzata dalla Conferenza delle Regioni tale termine era fissato al 31 dicembre 2021). Quest'ultimo differimento viene previsto «al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche».

La marchiatura "CE" non esonera il datore dalla sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori

Giuseppe Amato, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 23 marzo 2020)

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2020 n. 6566.

A questa regola, prosegue la Corte, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina. In ogni caso, proprio l'obbligo del datore di lavoro di accertare la corrispondenza ai requisiti di legge della macchina utilizzata, non possono valere a escludere la sua responsabilità la mera presenza sulla macchina della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore.

Massima di indubbia esattezza, in linea con le norme e con il ruolo del datore di lavoro, quale responsabile primario della sicurezza dell'ambiente di lavoro. In realtà, anche a prescindere dalle espresse indicazioni normative degli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, già dal generale disposto dell'articolo 2087 del codice civile, che costituisce «norma di chiusura» rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, deve desumersi a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, sostanzialmente e in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

In questa prospettiva, il datore di lavoro è tra l'altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a

disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo a escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto «affidamento» sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (in termini, tra le tante, sezione IV, 3 ottobre 2018, Motta Pelli srl; nonché, in precedenza, sezione IV, 25 novembre 2010, Nemfardi; sezione feriale, 26 agosto 2008, Brescia; sezione IV, 11 dicembre 2007, Mantelli e altri).

In particolare, sull'irrilevanza dell'apposizione del marchio "CE", cfr. sezione IV, 6 aprile 2011, Pezzino, secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità; e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore.

Rassegna di normativa

(G.U. 4 aprile 2020, n. 90)

Sicurezza

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)
(G.U. 4 marzo 2020 n. 55)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 febbraio 2020

Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (20A01155)
(G.U. 6 marzo 2020 n. 57)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)
(G.U. 8 marzo 2020 n. 59)

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029)
(G.U. 8 marzo 2020 n. 60)

LEGGE 5 marzo 2020, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00028)
(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645). (20A01534)
(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646). (20A01535)
(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A01553)
(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)
(G.U. 9 marzo 2020 n. 62)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)
(G.U. 9 marzo 2020 n. 62)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)
(G.U. 11 marzo 2020 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 9 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648). (20A01580)
(G.U. 11 marzo 2020 n. 64)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 24 febbraio 2020**

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (Decreto n. 107/2020). (20A01568)
(G.U. 14 marzo 2020 n. 67)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
(G.U. 17 marzo 2020 n. 70)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**ORDINANZA 23 marzo 2020**

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (20A01824)
(G.U. 24 marzo 2020 n. 78)

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)
(G.U. 25 marzo 2020 n. 79)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654). (20A01808)
(G.U. 25 marzo 2020 n. 79)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 25 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655). (20A01878)
(G.U. 28 marzo 2020 n. 82)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 26 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 656). (20A01917)
(G.U. 28 marzo 2020 n. 82)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 28 marzo 2020**

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01921)
(G.U. 29 marzo 2020 n. 84)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 marzo 2020

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 649). (20A01835)
(G.U. 30 marzo 2020 n. 85)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 marzo 2020

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. (Ordinanza n. 653). (20A01836)
(G.U. 30 marzo 2020 n. 85)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658). (20A01942)
(G.U. 30 marzo 2020 n. 85)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 marzo 2020

Disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019. (Ordinanza n. 657). (20A01944)
(G.U. 1 aprile 2020 n. 87)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)
(G.U. 2 aprile 2020 n. 88)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.